



Città di Schio

**COMUNE DI SCHIO**  
**(Provincia di Vicenza)**

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI BAR  
CON BIGLIETTAZIONE**

**Art. 1**

**Modalità di concessione**

1. Il rapporto di concessione relativo all'esercizio di bar presso la stazione delle autocorriere viene disciplinato dalle disposizioni di apposito contratto e da quelle del presente capitolato il quale, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.
2. Il concessionario dovrà essere di condizioni morali, finanziarie, tecniche e professionali tali da poter assicurare una buona gestione dell'esercizio.
3. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di biglietteria per conto della Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tram Vie Vicentine F.T.V.-S.p.A. – con accordo separato con F.T.V. stessa.

**Art. 2**

**Titoli per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Il concessionario deve presentare apposita segnalazione di inizio attività, con allegata la documentazione prevista, e attestazione igienico sanitaria, nonché munirsi di ogni eventuale altro titolo autorizzativo previsto per l'esercizio dell'attività in questione, in applicazione a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. In assenza, si procederà alla revoca della concessione.

**Art. 3**

**Durata della concessione**

1. La concessione ha durata per un periodo di anni 6 (sei).
2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare per una sola volta la concessione alle medesime modalità e condizioni in essere, qualora accerti la regolare esecuzione della concessione. In ogni caso, il concessionario alla scadenza del contratto dovrà assicurare la continuità del servizio fino all'espletamento di una nuova gara e al subentro di un nuovo concessionario.

Per accettazione: \_\_\_\_\_

3. Alla scadenza della concessione, l'immobile dovrà essere restituito al Comune di Schio che non riconoscerà al concessionario uscente alcuna indennità a titolo di avviamento.
4. Alla scadenza della concessione sarà eseguito un ulteriore sopralluogo con cui saranno verificate le condizioni di riconsegna dell'immobile e sue pertinenze al Comune di Schio.
5. Al termine della concessione, l'eventuale arredo acquistato dal concessionario ritornerà nella sua piena disponibilità, fatta comunque salva la facoltà di acquisizione da parte del Comune di Schio, previa valutazione economica in accordo tra le parti.
6. Le migliorie eseguite sull'immobile e sue pertinenze rimarranno di proprietà del Comune, senza alcun diritto a rimborso, compenso o indennizzo di sorta al concessionario, fatta comunque salva la facoltà del Comune di Schio di valutarne lo stato di conservazione e l'utilità delle migliorie stesse, riservandosi la facoltà di richiedere il ripristino dello stato dei luoghi.
7. Contestualmente alla riconsegna, il concessionario dovrà curare lo sgombero delle cose di sua proprietà restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.
8. Nel caso di recesso anticipato, il concessionario potrà richiedere al nuovo concessionario subentrante il rimborso delle spese sostenute per l'arredo acquistato e/o sostituito, tenuto conto dello stato di conservazione. Tale contrattazione è da ritenersi di natura strettamente privatistica.

#### Art. 4

##### Rischi da interferenze

1. Il servizio di cui alla presente concessione non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008, e dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune di Schio non è tenuto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
2. Il Comune si riserva di effettuare periodiche ispezioni all'interno del bar con proprio personale, per verificare la corretta esecuzione della concessione. Detta attività non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività svolta sporadicamente e di breve durata.

#### Art. 5

##### Canone di concessione

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Schio un canone mensile, pari all'importo di aggiudicazione aumentato dell'I.V.A.
2. Il concessionario si obbliga a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda formulare al Comune di Schio.

Per accettazione: \_\_\_\_\_

3. Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate, con scadenza il giorno 15 (quindici) di ogni mese, presso la Tesoreria Comunale, fatto salvo il canone relativo al primo mese, che dovrà essere versato all'atto della stipulazione del contratto di concessione. Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo.
4. Il concessionario invierà copia del documento comprovante il versamento effettuato al Servizio Contratti.
5. In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 60 (sessanta) giorni, il Comune di Schio si riserva la facoltà di revocare la concessione, con conseguente diritto di risarcimento del danno, e avrà diritto agli interessi - al saggio determinato con le modalità di legge in vigore alla scadenza del pagamento - sulla somma dovuta alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora.
6. Il canone sarà aggiornato a partire dal secondo anno di concessione, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno, con riferimento al secondo mese antecedente alla data di inizio del servizio. Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari. Di tale aggiornamento verrà data tempestiva informazione al concessionario.

#### Art. 6

##### Obblighi del concessionario rispetto all'esercizio

1. Il concessionario si impegna a condurre l'attività con proprietà e decoro, attenendosi anche alle prescrizioni che al riguardo l'Amministrazione Comunale potesse impartirgli.
2. Non potrà cedere o subconcedere in tutto o in parte l'esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinati al bar per adibirli ad uso diverso da quello indicato nel contratto di concessione.

#### Art. 7

##### Altri obblighi

1. La concessione di cui al presente capitolato prevede l'onere della gestione del servizio di biglietteria per conto della Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tram Vie Vicentine F.T.V.-S.p.A. - gestione che verrà regolata con accordo separato con F.T.V. stessa.

#### Art. 8

##### Obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli impegni di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 23.8.2010.

Per accettazione: \_\_\_\_\_

Art. 9  
Locali e loro manutenzione

1. I locali – dotati di specifico arredamento - destinati all'esercizio del bar, con tutte le loro dipendenze ed attinenze e con l'area esterna scoperta adiacente al bar e ad uso esclusivo del medesimo, saranno consegnati al concessionario, previa redazione di verbali di consegna e di inventario che, debitamente firmati, saranno depositati presso il Servizio Contratti nel fascicolo relativo alla concessione. I locali e l'arredamento predetti saranno tenuti dal concessionario, costantemente e per tutta la durata della concessione, nel medesimo stato di conservazione e di manutenzione nel quale sono stati consegnati, salvo l'inevitabile deperimento determinato dall'uso.
2. Al termine della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare ogni cosa nell'identico stato risultante dai verbali di consegna ed inventario, e indennizzare l'Amministrazione Comunale del deterioramento e delle perdite imputabili allo stesso concessionario o ai suoi dipendenti o a terzi.
3. Le migliorie eseguite dal concessionario sull'immobile e sue pertinenze, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, saranno acquisite al patrimonio comunale, senza che il concessionario stesso possa vantare diritto a indennità di sorta, fatta comunque salva la facoltà del Comune di Schio di valutarne lo stato di conservazione e l'utilità delle migliorie, riservandosi la facoltà di richiedere il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Sono a carico del concessionario le spese necessarie per la manutenzione ordinaria.
5. Il concessionario sarà responsabile dei danni che, per inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, potessero derivare ai locali e ai beni consegnati.
6. Il concessionario dovrà accettare le modificazioni ai locali dell'esercizio o la sostituzione parziale o totale dei medesimi che l'Amministrazione ritenesse di operare e non potrà eseguire, né permettere che altri eseguano, varianti nei detti locali, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione stessa. Qualora le modificazioni dei locali o la loro sostituzione disposta dall'Amministrazione risultassero di entità tale da limitare sensibilmente l'ulteriore esercizio della concessione, il concessionario avrà la facoltà di chiedere la diminuzione proporzionale del canone.
7. Il concessionario non potrà richiedere indennizzi o rimborsi per spese sostenute per l'acquisto di beni mobili, che rimarranno di sua proprietà, fatta comunque salva la facoltà di acquisizione da parte del Comune di Schio, previa valutazione economica in accordo tra le parti.

Art. 10  
Orari di apertura e di chiusura

1. Il servizio di bar dovrà essere aperto al pubblico in relazione all'orario di partenza e di arrivo delle autocorriere.
2. Il servizio di bar dovrà essere chiuso dalle ore 23.00 alle ore 5.00.

Per accettazione: \_\_\_\_\_

Art. 11  
Generi di consumo

1. Il bar deve essere costantemente fornito di tutto quanto è necessario per un regolare e buon servizio e i generi di consumo devono essere di ottima qualità commerciale. Il bar deve essere fornito dei generi stessi in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze del pubblico.
2. Il concessionario deve rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità nei contratti di fornitura conclusi con soggetti terzi per gli approvvigionamenti di cui al comma precedente.
3. La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà senz'altro luogo all'applicazione dell'art. 19 del presente capitolato, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.
4. Il concessionario ha l'onere di acquistare dal concessionario uscente, all'atto del subentro, i prodotti alimentari non deperibili presenti nell'esercizio al termine della concessione di proprietà del medesimo uscente, previa predisposizione di idonea stima e per un valore massimo di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
5. E' fatto divieto al concessionario di vendere bevande superalcoliche, come definite dalla vigente materia normativa.

Art. 12  
Prezzi dei generi di consumo

1. I prezzi dei generi di consumo in vendita nel bar non dovranno superare quelli che vengono praticati negli esercizi cittadini di analoga tipologia.
2. La tariffa generale dei prezzi dovrà essere mantenuta affissa, entro adatto quadro, nei locali del bar, nel modo più facilmente visibile al pubblico. Essa dovrà portare l'avvertenza che gli eventuali reclami del pubblico devono essere indirizzati al Sindaco.

Art. 13  
Proibizioni diverse

1. Non è consentita l'installazione di videogiochi né l'apertura di sale scommesse.
2. E' consentito l'uso di apparecchi radio e televisivi, nel rispetto della vigente normativa in materia di diffusione radio televisiva. Non è consentita l'effettuazione di pubblici spettacoli e di trattenimenti.
3. E' fatto, altresì, divieto al concessionario di ricevere in consegna bagagli ed oggetti dei viaggiatori. E' ammesso che il viaggiatore trattenga presso di sé le proprie valigie ed i

Per accettazione: \_\_\_\_\_

colli, se non ingombranti, per il tempo in cui egli rimarrà nei locali del bar per la consumazione del servizio ordinato.

#### Art. 14

##### Spese per l'esercizio del bar

1. Sono a carico del concessionario le tasse e le imposte dirette e indirette di esercizio, nonché le spese inerenti all'esercizio, comprese quelle per l'illuminazione, il riscaldamento, la ventilazione, la refrigerazione dei locali e la fornitura di acqua calda e fredda.

#### Art. 15

##### Obblighi e requisiti del personale addetto al bar

1. Il servizio di bar deve essere disimpegnato con personale adeguato all'importanza della stazione e di buona condotta.
2. Il personale deve presentarsi costantemente nello stato di più scrupolosa pulizia.
3. Il concessionario è tenuto ad informare la competente Autorità Sanitaria dell'esistenza delle malattie, contratte dal personale dipendente, le quali abbiano raggiunto un decorso superiore ai quindici giorni, e di quelle di carattere infettivo. In quest'ultimo caso, la segnalazione, a cura del concessionario, deve essere immediata. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di esigere l'allontanamento, anche immediato, di quelle persone comunque addette all'esercizio del bar che non ritenesse idonee.

#### Art. 16

##### Trattamento economico e previdenziale del personale

1. Per l'eventuale assunzione della manodopera, il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. Il concessionario deve provvedere direttamente o sotto la sua personale responsabilità, all'osservanza e all'applicazione delle leggi, delle disposizioni e degli accordi in vigore in ordine alle retribuzioni spettanti al personale per paghe, stipendi, salari, percentuali, lavori straordinari, cottimi ecc., assicurazioni varie, contributi sindacali, assistenza sociale e sanitaria ecc., nonché di qualsiasi altro provvedimento che venisse emanato di carattere economico, sociale e assistenziale.
2. Il concessionario dovrà fornire, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, la prova della prestata osservanza alle disposizioni suddette.

#### Art. 17

##### Vigilanza sull'andamento e sulla gestione del bar

1. I funzionari dell'Amministrazione Comunale, preposti a tale servizio, hanno ampio diritto di accesso in tutti i locali del bar per vigilare sull'andamento dell'esercizio e per gli accertamenti sulla osservanza delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato.

Per accettazione: \_\_\_\_\_

Art. 18  
Responsabilità danni

1. L'Amministrazione Comunale non si costituisce né può essere considerata, in nessun modo, depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario.

Art. 19  
Penalità – revoca della concessione

1. La violazione di qualunque disposizione contenuta nella concessione o nel capitolato d'onori, o il compimento da parte del concessionario o dei suoi dipendenti di un atto, positivo o negativo, che abbia compromesso o che comunque possa compromettere il servizio della stazione delle autocorriere, daranno ampia facoltà all'Amministrazione Comunale di adottare a carico del concessionario sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, non esclusa l'adozione della revoca della concessione.
2. Procedutosi alla contestazione al concessionario delle rilevate infrazioni e presa visione delle eventuali giustificazioni fatte pervenire dal medesimo, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'applicazione di sanzioni pecuniarie (penalità) nella misura che, a suo giudizio, riterrà proporzionata all'infrazione stessa. Per ciascuna infrazione, la misura massima della sanzione pecuniaria non potrà superare un venticinquesimo del canone mensile corrisposto dal concessionario per l'esercizio concesso, salva la facoltà, in caso di particolare gravità e sempre che le circostanze non richiedano un'immediata cessazione, di procedere alla revoca della concessione, da portare a conoscenza del concessionario contenente, altresì, il termine di preavviso di un mese, non occorrendo a tal fine né un formale atto di diffida né alcuna procedura giudiziale o stragiudiziale. Oltre ai provvedimenti di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ha facoltà, nei casi di tardato pagamento di somme di qualsiasi titolo dovute, di applicare, a carico del concessionario, gli interessi di mora.
3. La concessione verrà revocata al verificarsi di uno o più fra le seguenti circostanze:
  - in caso di perdita di uno dei requisiti morali e/o professionali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificati dal d.lgs. n. 147/2012 e s.m.i.;
  - in caso di perdita della capacità civile di obbligarsi e di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
  - in caso di adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività del pubblico esercizio per violazione delle leggi che disciplinano l'intero settore;
  - per reiterata violazione della normativa di settore, igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, nel corso di iniziative organizzate dal concessionario o da terzi dal medesimo incaricati, risultanti da rapporti o da verbali dei competenti organi di controllo;
  - per esecuzione di opere edili senza l'autorizzazione del Comune di Schio e senza l'acquisizione delle autorizzazioni edilizie ed urbanistiche, ove previste;
  - al verificarsi di fatti risultanti da verbali dei competenti organi di controllo dai quali si evinca una scorretta gestione dell'attività e/o il verificarsi di circostanze che compromettano e/o facciano venir meno l'affidabilità del soggetto concessionario;

Per accettazione: \_\_\_\_\_

- in caso di evidente trascuratezza ed abbandono dell'immobile e dell'area e di mancato ripristino dopo una diffida a provvedere entro un termine breve assegnato con raccomandata A.R.;
- in caso di cessione a terzi del contratto, anche di fatto, accertata secondo le modalità d'uso;
- in caso di ritardato pagamento del canone di concessione, anche solo parziale, superiore a 60 (sessanta) giorni;
- in caso di fallimento del concessionario. Potrà, però, essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'esercizio provvisorio che fosse accordato al fallito, sotto la responsabilità del curatore nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- per il verificarsi dell'ipotesi contemplata all'art. 2, comma 1, del presente Capitolato d'Oneri;
- in caso di mancata esecuzione delle migliorie/valorizzazioni descritte nella relazione tecnica-illustrativa presentata in sede di gara;
- per mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 20

#### Spese di stipulazione del contratto

1. Le spese per le imposte di bollo e di registro o altre spese inerenti al contratto sono a carico del concessionario, così come tutti gli adempimenti e i relativi oneri per l'ottenimento dei titoli autorizzatori necessari per l'esercizio dell'attività concessa.

Per accettazione: \_\_\_\_\_